



IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, modificato dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (con l'art. 1, comma 291);
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 3170/2016 del 14 dicembre 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento per l'Attività di Collaborazione Studenti;
- VISTO** l'art. 1, comma 292, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 con il quale è stata approvata la possibilità per le Università di organizzare, nell'ambito delle attività a tempo parziale di cui all'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2012 n. 68, anche quelle di tutorato;
- CONSIDERATA** la necessità di adeguare il Regolamento per l'Attività di Collaborazione Studenti alla normativa vigente
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico n. 11/17 del 31 gennaio 2017 che ha approvato le modifiche al Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale n. 3170/2016 del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/17 del 21 febbraio 2017 che ha approvato le modifiche al Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale n. 3170/2016 del 14 dicembre 2016

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per l'Attività di Collaborazione studenti approvato dal Senato Accademico con delibera n. 11/17 del 31 gennaio 2017 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 62/17 del 21 febbraio 2017.

Il Regolamento, allegato quale parte integrante del presente decreto, trova applicazione a partire dall'a.a. 2017/2018.

Il presente provvedimento caduca ogni altro atto o provvedimento con esso incompatibile ed è acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

F.to IL RETTORE

RF

Decreto n. 765/2017

Prot. n. 0016031 del 06/03/2017

Classif. I/3



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI

TITOLO I

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Sapienza Università di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, su diritto allo studio, attiva rapporti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti ai propri corsi di studio per migliorare l'erogazione dei servizi resi a sostegno e promozione del diritto allo studio e per favorire il coinvolgimento dello studente nella realtà universitaria. Il presente Regolamento ne disciplina le modalità, le modalità di attribuzione e erogazione. Le collaborazioni a tempo parziale sono remunerate mediante attribuzione di borse di collaborazione.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Studenti: coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio di Sapienza Università di Roma;
- Borsa di collaborazione: corrispettivo destinato agli studenti che svolgono attività di supporto a tempo parziale nell'ambito dei servizi resi da Sapienza Università di Roma alla propria utenza studentesca;
- Attività di collaborazione: la prestazione richiesta allo studente;
- Atti di incarico: gli atti che regolamentano la prestazione part-time;
- Studente iscritto fuori corso: è lo studente che ha seguito l'intero corso di studio senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale,
- Studente iscritto ripetente: è lo studente che non ha raggiunto i requisiti previsti dal proprio corso di studi per il passaggio all'anno di corso successivo.

Art. 3 – Risorse finanziarie

L'ammontare del finanziamento delle borse di collaborazione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in fase di approvazione di Bilancio preventivo e allocato su apposito "conto".

Art. 4 – Modalità di ripartizione delle borse di collaborazione e dei relativi fondi a Facoltà e Dipartimenti

Le borse di collaborazione e i relativi fondi sono ripartite tra le strutture con Decreto Rettorale secondo i seguenti indicatori definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 marzo 2016 e del 5 aprile 2016:

- per il 50% in proporzione al numero degli studenti immatricolati ed iscritti in corso nell'anno accademico precedente ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario di ciascuna Facoltà. Per i corsi interfacoltà si tiene conto della assegnazione amministrativa degli studenti immatricolati e iscritti a quel corso di studio (fonte rilevazione Infostud);
- per il 25% in base al numero di posti nelle biblioteche per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione SBS);
- per il 25% in base al numero di posti nei laboratori per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione Collegio dei Direttori).

Inoltre, in sede di distribuzione delle borse, si tiene conto della clausola di salvaguardia che limita le variazioni a $\pm 15\%$ rispetto al numero delle borse assegnate nell'anno precedente parametrato al finanziamento complessivo.

Le Facoltà dividono le borse di collaborazione loro attribuite tra i Dipartimenti afferenti, tenendo anche conto delle esigenze delle Presidenze per le strutture di loro pertinenza.

Lo stanziamento ricevuto dalle Facoltà e dai Dipartimenti può essere integrato con fondi concessi da Enti pubblici o privati, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dalle stesse Facoltà e Dipartimenti afferenti.



Art. 5 - Modalità di distribuzione delle borse a Strutture dell'Amministrazione Centrale

Una Commissione nominata dal Rettore, avente almeno un componente scelto tra i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, stabilisce il numero delle borse di collaborazione da assegnare alle Strutture centrali di Sapienza Università di Roma per il supporto alle attività di accoglienza, informazione e orientamento (CIAO, HELLO, SOrT, ecc.) tenuto conto anche di eventuali esigenze non previste rappresentate dagli Organi di Ateneo.

Art. 6 - Attività previste e modalità di svolgimento

Le attività di supporto per le quali è prevista la collaborazione degli studenti sono le seguenti:

- funzionamento di biblioteche e Musei di Sapienza Università di Roma aperte alla totalità degli studenti;
- funzionamento di laboratori di Sapienza Università di Roma;
- funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio, etc.);
- promozione dell'offerta formativa dell'Università e degli eventi legati all'orientamento;
- servizi di accoglienza, orientamento, informazione, archiviazione;
- servizi di supporto in favore degli studenti disabili.

I compiti da affidare agli studenti "borsisti" sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I "borsisti" non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo dovendo, peraltro, svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

La collaborazione deve essere svolta all'interno degli spazi utilizzati da Sapienza Università di Roma per le proprie attività e in luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività.

E', inoltre, prevista la possibilità di far svolgere, nell'ambito delle attività di collaborazione, attività di tutorato.

Art. 7 - Durata

Le prestazioni richieste allo studente per la collaborazione sono stabilite in 150 ore per ciascun anno accademico, da ripartire in base alle esigenze interne della Struttura di assegnazione e, orientativamente, con un impegno orario non inferiore a 2 ore e non superiore, di norma, a 4 ore giornaliere.

Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il Responsabile della Struttura nel solo caso in cui lo studente firmatario dell'atto di incarico, dopo l'inizio dell'attività, decada o rinunci a parte delle ore della borsa stessa, può attingere alla graduatoria di merito e far firmare al primo idoneo in graduatoria un atto di incarico a copertura delle ore residuali.

In caso di particolari esigenze dell'Amministrazione centrale sono ammesse quantificazioni diverse nei limiti previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.

Lo studente può beneficiare di una sola borsa di collaborazione per ciascun anno accademico.

Art. 8 - Corrispettivo e modalità di liquidazione

Per la collaborazione dello studente è prevista l'attribuzione di un corrispettivo, che è esente da imposte.

Il corrispettivo è pari a € 1.095,00 (€ 7,30/ora) eventualmente modificabile dal Consiglio di Amministrazione nei limiti dell'ammontare previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in due rate, ciascuna al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente all'autorizzazione al pagamento, firmata dal Responsabile della Struttura, attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento allegato al presente Regolamento e sottoscritto dallo studente con l'atto di incarico.

Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25.

Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.



Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Sapienza Università di Roma provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.

TITOLO II

Art. 10- Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione di attività a tempo parziale gli studenti in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- essere iscritti regolarmente all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

- essere iscritti al 1° anno all'anno accademico in cui è indetto il concorso. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

- essere iscritti, all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione all'anno accademico in cui è indetto il concorso. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento.

Nel bando di concorso emesso secondo il format allegato al presente Regolamento possono essere indicati ulteriori e specifici requisiti, rispetto a quelli generali, che lo studente deve possedere per partecipare al concorso, da individuarsi tra i seguenti:

- un esame, da un elenco di almeno tre esami, che lo studente deve aver superato nel corso della sua carriera universitaria;
- possesso di una media ponderata minima di "X/30" (esplicitata in sede di emanazione del bando di concorso), con riferimento agli esami sostenuti nella carriera universitaria, da calcolare come specificato nel manuale operativo di cui al successivo art. 11;
- la conoscenza di una o più lingue straniere e/o essere madrelingua;
- ulteriori eventuali competenze da esplicitare nel bando di concorso.

TITOLO III

Art. 11 - Procedure per l'attribuzione delle borse di collaborazione

Per l'ammissione, la selezione e l'attribuzione delle collaborazioni agli studenti immatricolati/iscritti a Sapienza Università di Roma vengono emanati appositi bandi di concorso conformi al format allegato al presente Regolamento dalle Strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei bandi stessi.



Le procedure concorsuali sono gestite mediante il supporto dei servizi forniti dal Centro InfoSapienza e sono descritte all'interno di un manuale operativo destinato sia allo studente che al personale amministrativo.

La realizzazione di detto manuale è a cura dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con la collaborazione dell'Area InfoSapienza e viene trasmesso alle strutture contemporaneamente alla comunicazione delle borse assegnate e contestualmente pubblicato nella pagina del Settore diritto allo studio e alta formazione.

Art. 12 - Emanazione e pubblicità del bando di concorso

I Presidi e i Direttori dei dipartimenti, di norma a partire dal mese di settembre di ciascun anno, provvedono con proprio dispositivo ad emanare un bando di concorso e a renderlo pubblico mediante la diffusione nel sito web della Struttura e in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non deve essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emanazione.

I bandi per le Strutture dell'Amministrazione Centrale sono emessi con Decreto Rettorale e a essi viene data idonea pubblicità sul sito web di Sapienza Università di Roma a norma di legge.

Art. 13 - Nomina Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è composta da 3 membri e nominata dal Responsabile della Struttura che provvede anche alla nomina di membri supplenti.

Per i bandi emanati da Facoltà e Dipartimenti, la Commissione è composta da un docente scelto dal Preside/Direttore di Dipartimento tra i docenti appartenenti alle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore, da un membro del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti eletti all'interno dell'Assemblea e/o Giunta di Facoltà e/o del Consiglio di Dipartimento.

Per i bandi emanati dalle altre Strutture dell'Amministrazione centrale, la Commissione è composta da personale di ruolo scelto dal Direttore dell'Area dirigenziale competente tra i funzionari della struttura medesima, e da almeno un rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria di merito è pubblicata entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. La pubblicazione deve avvenire sia nel sito web della Struttura che in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati. Nella graduatoria sono indicati in ordine progressivo, in base al punteggio conseguito, gli studenti vincitori, gli studenti idonei non vincitori e gli studenti esclusi. Detta graduatoria provvisoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa. La struttura pubblicherà in questo caso un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva.

Art. 15 - Istanza di rettifica della graduatoria

Avverso la graduatoria provvisoria, lo studente che ha partecipato al concorso può presentare, per iscritto, istanza di rettifica per la correzione di errori e/o omissioni, che deve pervenire alla Struttura che ha emanato il bando di concorso improrogabilmente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

L'istanza deve essere presentata mediante consegna a mano oppure mediante invio di mail. E' nulla l'istanza ricevuta oltre il termine predetto. Nell'istanza devono essere indicati, in maniera chiara e puntuale, i motivi della stessa.

La Commissione Giudicatrice deve esaminare, nel merito, l'istanza entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua presentazione e stilare un verbale dei lavori. In caso di accoglimento della stessa, la Commissione provvede a stilare e pubblicare una nuova graduatoria.

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non sono previsti ulteriori gradi di ricorso.

La pubblicazione della graduatoria definitiva costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito dell'istanza di rettifica.



TITOLO IV

Art. 16 - Decadenza dall'attività a tempo parziale

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" se contravviene agli obblighi indicati nell'atto di incarico, al codice di comportamento e se non rispetta il calendario delle attività per più di due turni.

Art. 17 – Controlli e sanzioni

Le Strutture che emanano i bandi di concorso effettuano i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 artt. 46, 47, 71 e seguenti.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione del contratto di collaborazione, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché la perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente Regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore domiciliato per la carica presso la sede di Sapienza Università di Roma. Responsabile del trattamento dei dati è il Preside di Facoltà per le collaborazioni dell'Amministrazione Centrale il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio

Si riporta nell'allegato "A" del presente Regolamento l'Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 de decreto legislativo 196/2003"

Art.19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito web di Sapienza Università di Roma

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2017/2018.

Art. 21 - Allegati al Regolamento

- facsimile del bando di concorso
- facsimile atto di incarico di collaborazione
- Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003



FAC- SIMILE BANDO PER XX BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA' VERRA' SVOLTA PRESSO XXX

IL PRESIDE/DIRETTORE DELLA STRUTTURA

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti;

VISTO il Decreto Rettorale n. del con il quale sono stati attribuiti i fondi per l'a.a.

DISPONE

ART. 1 (oggetto)

E' indetto, per l'anno accademico xx/xx un concorso per l'attribuzione di n. xx borse di collaborazione studenti, da destinarsi all'attività di supporto presso xxx.

ART. 2 (durata e periodo di svolgimento attività)

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di xxx ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a xx ore al giorno, nel periodo compreso tra il xx e il xx.

Al termine nelle xx ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (servizi richiesti)

I servizi richiesti ai borsisti, sono i seguenti:

- xx;
- xx.

ART. 4 (organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dalla Struttura La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.

Si precisa che:

- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa;

ART. 5 (corrispettivo e modalità di liquidazione)

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € xx esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate.

ART. 6 (destinatari)

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti all'Università degli Studi di Roma La Sapienza ai seguenti corsi di studio:

- a. Laurea;
- b. Laurea Magistrale;
- c. Laurea Magistrale a ciclo unico;
- d. Laurea Magistrale a percorso unitario.



ART. 7 (requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- a) essere iscritti, nell'anno accademico xx/xx agli anni successivi al primo;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando;

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

- a) essere immatricolati nell'a.a. xx/xx. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea;

Indicare eventuali ulteriori requisiti richiesti agli studenti per la partecipazione.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione nell'a.a. xx/xx. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico xx/xx. In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 8 (esclusioni)

Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

- che sono risultati già vincitori, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso, di una borsa di collaborazione e abbiano già iniziato la relativa attività
- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
- in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti nell'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che si iscrivono a corsi singoli;
- che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell'Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Leg. n. 68/2012);
- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno rinunciato agli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno sospeso gli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso.

ART. 9 (domanda)

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: xxx

Le strutture possono prevedere di chiedere al candidato di presentarsi per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- in caso di studenti provenienti da altre Università, gli esami superati con la relativa votazione in 30^{esimi}, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti durante il periodo di studio svolto nell'Ateneo di provenienza;



- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. xx/xx ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 10 (commissione giudicatrice)

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata da xx e composta da xx membri.

ART. 11 (calcolo del merito dello studente)

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare le graduatorie seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito. La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando¹:

- la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{media} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{media} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30;

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

- media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{media} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

¹ Nel caso in cui sia richiesto il superamento di un esame è necessario sommare anche il voto ottenuto



- Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti del corso di studi di primo livello. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Art. 12 (penalizzazioni)

Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studio risultino essere stati iscritti oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso o ripetente - vedi art. 2 del regolamento -) nella valutazione del merito, dopo aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il risultato ottenuto è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza. Il risultato del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ugualmente ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.

$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 13 (pubblicazione graduatoria)

La graduatoria provvisoria viene resa pubblica il xx mediante pubblicazione nel sito dell'Università all'indirizzo: xx

Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa.

La struttura pubblicherà un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva

La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.

ART. 14 (atti di incarico)

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori devono presentarsi per la stipula presso xx nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa alla pubblicazione della graduatoria. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 15 (scorrimento della graduatoria)

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l'assegnazione della borsa di collaborazione è resa nota ai candidati idonei chiamati in sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione; l'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

Art. 16 (Codice di comportamento)

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione. Modifiche al



calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della struttura.

Art. 17 (decadenza dall'attività a tempo parziale)

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento del titolo di studio;
- 2) aver presentato un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 4) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;

ART. 18 (trattamento dati personali)

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato.

Art. 19 (responsabile del procedimento)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo xx

Firmato
Il Preside/Direttore della Struttura



ATTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012 N. 68

Con il presente atto si affida al/alla sig./ra XX nato/a a xx il xx residente a xx in xx C.A.P. xx, tel. xx, indirizzo di posta elettronica: xx - codice fiscale xx – matricola xx l'incarico di svolgere una collaborazione, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, presso xx dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Oggetto della prestazione è:

- xx

per un impegno orario di xx ore di lavoro da svolgersi nel periodo tra il xx ed il xx

Per la suddetta collaborazione è riconosciuto l'importo complessivo di euro xx esente da imposte e liquidato in due rate al raggiungimento di 75 ore di attività. Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25.

Si precisa che la presente collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68. Lo studente sottoscrittore del presente atto che volesse rinunciare è tenuto a comunicarlo con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto. Inoltre, il titolare del presente atto è tenuto al pieno rispetto del codice comportamentale che sottoscrive in calce al presente. Si ricorda che, in caso di conseguimento del titolo di studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario), si decade contestualmente dal diritto alla prosecuzione della collaborazione. In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Tit. II Cap. XIV del Codice Civile.

Per accettazione:

Roma, _____ Firma dello studente (obbligatoria) _____

CODICE DI COMPORTAMENTO

"Lo studente vincitore della borsa di collaborazione si impegna a:

- *adottare un abbigliamento consono alla funzione svolta;*
 - *attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione;*
 - *attenersi al calendario delle attività di collaborazione;*
 - *rispettare i luoghi, le Strutture e i beni dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro;*
 - *rispettare le indicazioni del Responsabile della Struttura riguardanti le norme sull'erogazione del servizio, i giorni ed orari di svolgimento dell'attività a tempo parziale, la verifica della presenza in servizio, la gestione delle assenze;*
 - *rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;*
 - *rispettare quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti della Sapienza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice, accertati dai competenti uffici, si ha la risoluzione del rapporto;*
 - *leggere attentamente il "Vademecum sulla sicurezza" nell'area "Download" della sezione "Materiale informativo", al seguente link:<http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/strutture-di-diretta-collaborazione-del-rettore/ufficio-speciale-prevenzione-protezione>*
 - *tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale dell'università e dei altri studenti;*
 - *verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione esistente*
- E' fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattate nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione*
- Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nell'ambito dell'attività di collaborazione (ammonizione, decadenza, sospensione dagli esami)".*

I dati del Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione Sapienza ai fini della sicurezza e della valutazione dei rischi per l'attività di collaborazione sono indicati al seguente link:
<http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/strutture-di-diretta-collaborazione-del-rettore/ufficio-speciale-prevenzione-protezione>

Per accettazione:

Roma, _____ Firma dello studente (obbligatoria) _____

Firmato
Il Preside/Direttore della Struttura



Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 de decreto legislativo 196/2003

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alla disposizione di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Sapienza Università di Roma per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti e trattati sono: a) quelli forniti direttamente dagli utenti all'atto dell'iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, al momento dell'immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi; b) i dati fiscali e retributivi inseriti on line all'atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie; c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; d) i dati relativi alla carriera universitaria; e) i dati forniti all'atto dell'iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Sapienza Università di Roma. Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l'erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.

Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

Il trattamento dei dati sopra indicati avviene esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità di gestione amministrativa degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati di cui al precedente punto 2, lett. a), b), d) ed e) preclude l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma.

L'omessa fornitura dei dati indicati al punto 2, lett. c), comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha, altresì, diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.